



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.32/2011 DEL 10/10/2011

**"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.15 DEL 07
AGOSTO 2002 E S.M.I. IN MATERIA DI
ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATIVI"**





REGIONE PUGLIA
Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale
Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:

" Modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 07 agosto 2002 e s.m.i in materia di accreditamento degli organismi formativi"

L'art. 23 della legge regionale n. 15/2002, nella sua attuale formulazione, stabilisce che la realizzazione delle attività formative debba essere affidata ad enti pubblici e privati senza fine di lucro che svolgono per statuto attività di formazione professionale e che a tale scopo intendano accreditarsi presso la Regione Puglia.

Il requisito relativo all'assenza dei fini di lucro dell'organismo formativo deriva dalla L. n. 845 del 1978, che all'art. 5, lo elencava, tra gli altri, come essenziale per accedere al diritto al finanziamento delle attività formative.

In realtà, tale vincolo era stato già ritenuto lesivo della libera concorrenza dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato come da testuali parole del parere emesso addirittura nel lontano 1995: *" l'assenza di una definizione rigorosa di ente senza scopo di lucro consente di partecipare alle convenzioni previste dalla normativa in esame a soggetti i cui comportamenti risultano del tutto analoghi a quelli delle imprese con scopo di lucro. Spesso le stesse imprese con scopo di lucro si dotano di fondazioni o di organizzazioni non-profit al fine di accedere ai finanziamenti pubblici previsti per la promozione della formazione professionale. Pertanto, la realtà dei fatti mostra come la riserva ai soli enti senza scopo di lucro dei finanziamenti previsti dalle menzionate leggi regionali rischi di produrre ingiustificate restrizioni della concorrenza"*.

Con la riforma del titolo V della Costituzione la Formazione professionale entra a pieno titolo nel novero delle materie di competenza esclusiva della Regione. Pertanto, rivelatisi fondati i timori dell'Autorità citata, la maggioranza delle Regioni italiane ha adottato sistemi di accreditamento che ammettono al loro interno organismi aventi natura giuridica libera.

Alla luce di tali considerazioni e delle forti pressioni in tal senso esercitate dalla Commissione europea, si ritiene opportuno procedere alla modifica della suddetta disposizione per rendere

1



EL



REGIONE PUGLIA

**Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale**

Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo

accessibile il sistema dell'accREDITamento agli organismi formativi qualunque sia la loro natura giuridica, posto che l'assenza di scopo di lucro non rileva ai fini della qualità della formazione erogata e non è garanzia di trasparenza della gestione dei fondi pubblici.

Ancora, la lettera c) del comma 2 dell'art. 23 della legge n. 15/2002, nella sua attuale formulazione impone, di fatto, l'applicazione del contratto collettivo della formazione professionale per gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo, lettera a), e cioè gli enti pubblici e privati senza fine di lucro che svolgono per statuto attività di formazione professionale e che a tale scopo intendano accreditarsi presso la Regione Puglia.

Tale imposizione, che non ha inciso sulle precedenti regole dell'accREDITamento contenute nelle D.G.R del 2004 e del 2005 perché è stata introdotta da una disposizione legislativa successiva (L.R. Puglia n. 32/2006), determinerebbe invece, in vista dell'emanazione del nuovo dispositivo sull'accREDITamento, delle conseguenze di non poco conto.

In primo luogo, la suddetta disposizione impedirebbe l'accesso al sistema dell'accREDITamento a soggetti che applicano contratti collettivi diversi da quello della formazione professionale, basti pensare, in particolare, agli istituti scolastici, ai dipartimenti universitari, ai servizi comunali o alle scuole edili che hanno avuto ed hanno un ruolo non secondario nel sistema della formazione professionale della nostra Regione.

In secondo luogo, la "forzata" applicazione del contratto collettivo della formazione professionale ha determinato l'applicazione della parte del contratto relativa alla mobilità (allegato 10 del menzionato C.C.N.L.) vincolando gli enti di formazione alle procedure di ricollocazione di personale proveniente da altri organismi. Tale meccanismo ha comportato un aggravio di costi per gli enti che lo hanno subito e una distorsione del sistema di selezione del personale non improntato quindi, in alcuni casi, su scelte di qualità ma su scelte obbligate.

Di conseguenza, il reiterarsi dell'applicazione del descritto meccanismo nell'ambito del nuovo sistema di accREDITamento, implicherebbe la difficoltà ad adeguarsi agli standards professionali presenti nel quadro nazionale fornito dai dispositivi già adottati dalle altre Regioni e dall'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.

2





REGIONE PUGLIA

**Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale**

Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo

La modifica proposta, così come formulata, non solo salvaguarda i diritti del personale degli enti di formazione in quanto impone di utilizzare comunque come parametro retributivo e normativo il contratto collettivo della formazione professionale, ma tutela anche i collaboratori autonomi e occasionali della cui prestazione spesso si avvalgono gli enti di formazione.

Con riferimento alle ulteriori modifiche apportate in ordine all'introduzione degli atti unilaterali d'obbligo, in alternativa a quelli tradizionali delle convenzioni, già previsti dall'art. 23, comma 1 della L.R. n. 15/2002, deve rappresentarsi che tale scelta è preordinata allo snellimento e alla semplificazione dell'azione amministrativa. Tanto, anche alla luce delle prassi poste in essere da altre Amministrazioni in ordine all'attuazione dei Programmi Operativi Comunitari e alla gestione dei Fondi Nazionali.

Il presente sdi non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

3



cl



REGIONE PUGLIA

**Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale**

Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo

Il Dirigente dell'Ufficio Osservatorio del mercato del Lavoro, qualità ed Orientamento del sistema formativo

Claudia Claudi

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale

Anna Lobosco

Il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione

Davide Pellegrino

L'Assessore al Diritto allo Studio e Formazione

Alba Sasso





REGIONE PUGLIA
Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale
Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo

Proposta di Disegno di Legge Regionale

" Modifiche alla Legge Regionale n. 15 del 07 agosto 2002 e s.m.i in materia di accreditamento degli organismi formativi"

Articolo Unico

All'art. 8 della Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- Alla lettera b) del comma 2, dopo le parole "*alla stipula e alla revoca delle convenzioni*" sono inserite le seguenti "*oppure atti unilaterali d'obbligo*".

All'art. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole "*apposite convenzioni*" sono inserite le seguenti "*oppure atti unilaterali d'obbligo*";

- al comma 2, dopo le parole "*le convenzioni sono stipulate*" sono inserite le seguenti "*e gli atti unilaterali d'obbligo sono sottoscritti*";

- al comma 3 dopo le parole "*le convenzioni*" sono inserite le seguenti " dopo le parole "*oppure atti unilaterali d'obbligo*";

All'art. 23, comma 1, lettera a) dopo la parola "privati" le parole "senza fine di lucro" sono soppresse;

- la lettera b) è così sostituita: "enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi;

- le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 23 sono interamente soppresse;

- al comma 2 dopo le parole "accreditamento e di certificazione" le parole "delle strutture e dei relativi" sono sostituite dalla parola "degli";

A



CA



REGIONE PUGLIA

**Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Formazione Professionale**

Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo

- alla lettera c) del comma 2 dell'art. 23, così come modificato dalla Legge Regionale Puglia n. 32/2006 , dopo la parola "applicano" le parole "per i propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere quello sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale convenzionata" sono sostituite dalle parole "ai propri dipendenti e, ove compatibili, ai propri collaboratori autonomi, anche occasionali, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore della formazione professionale convenzionata";
- la rubrica dell'art. 24 è sostituita dalla seguente: "Accreditamento degli organismi formativi";
- la rubrica dell'art. 25 è sostituita dalla seguente: "Elenco regionale degli organismi formativi";
- al comma 1 dell'art. 25 dopo le parole: "articolo 23" sono sopresse le parole "e delle relative sedi operative accreditate" e sostituite dalla parola "accreditati";
- al comma 2 le parole "all'albo" sono sostituite dalle parole "nell'elenco".

2

